



POLITECNICO DI TORINO

Torino, 17 maggio 2012

Riqualificazione dell'edificio Ex Centrale Termica presso il Fabbricato 5B della sede di corso
Duca degli Abruzzi 24 - Torino

Quesito:

“Premesso che:

- Il bando di gara prevede lavorazioni scorporabili e subappaltabili nei termini di legge (30%) di cui alla categoria OS18 per un importo complessivo pari a € 735.178,36 e la scrivente è in possesso di attestazione SOA nella suddetta categoria in classifica II pari a € 516.456,90 nonché in categoria OG1 (prevalente) in classifica VI pari a € 10.329.137,98;
- Che l'importo di qualificazione relativo alla categoria OS18 classifica II tenendo conto del “beneficio del quinto” di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000 ammonta a € 619.748,28 e che l'importo delle lavorazioni di cui alla suddetta categoria al netto della percentuale subappaltabile (70%) è pari a € 514.624,85 e quindi inferiore.

Si chiede se la scrivente società possa partecipare all'appalto di cui all'oggetto come impresa singola qualora dichiarare l'impegno a subappaltare il 30% delle lavorazioni di cui alla categoria OS18, il cui importo viene coperto nella categoria prevalente OG1 classifica VI e il restante 70% dalla categoria OS18 classifica II, tenendo conto del beneficio del quinto di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000, così come stabilito dall'art. 92, comma 7, D.P.R. 207/2010: “ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente”.

Risposta:

Si conferma che l'operatore economico in possesso della categoria superspecialistica OS18, classifica II, e della categoria prevalente OG1, classifica VI, può partecipare alla gara come impresa singola, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, purchè dichiarare di voler subappaltare il 30 % delle lavorazioni rientranti nella predetta categoria OS18, ad un operatore economico idoneamente qualificato a tal fine.